

# Il Commissario Giudiziale: norme e funzioni

## Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, N.267)

### TITOLO III - Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

Capo I - Dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo (160 [161](#) 162 [163](#) 164 [165](#) 166)

Capo II - Degli effetti dell'ammissione al concordato preventivo ([167](#) 168 169 169-bis)

Capo III - Dei provvedimenti immediati ([170](#) [171](#) [172](#) [173](#))

Capo IV - Della deliberazione del concordato preventivo (174 [175](#) 176 177 [178](#))

Capo V - Dell'omologazione e dell'esecuzione del concordato preventivo. Degli accordi di ristrutturazione dei debiti  
([179](#) [180](#) 181 [182](#) 182bis [182ter](#) 182quater 182quinquies 182sexies 183 184)

Capo VI - Dell'esecuzione, della risoluzione e dell'annullamento del concordato preventivo ([185](#) [186](#) [186-bis](#))

### TITOLO VI - Disposizioni penali

Capo III - Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa ([236](#) 236-bis 237)

# Il Commissario Giudiziale: norme e funzioni

## Art. 161

### Domanda di concordato

#### Comma VI (concordato in bianco)

...il **commissario giudiziale**, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale...

#### Comma VII (concordato in bianco)

...il debitore puo' compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del **commissario giudiziale**, se nominato...

#### Comma VIII (concordato in bianco)

Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del **commissario giudiziale** se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere....

# Il Commissario Giudiziale: norme e funzioni

## Concordato in bianco

Nel concordato in bianco il **commissario giudiziale**, se nominato, ha le seguenti funzioni:

- vigila sull'attività dell'imprenditore (controllo della gestione economica e finanziaria) e informa il tribunale di eventuali condotte fraudolente
- vigila sugli obblighi informativi imposti al debitore
- esprime pareri sugli atti urgenti di straordinaria amministrazione (che devono essere funzionali alla predisposizione del piano)
- vigila al fine di evitare l'uso distorto della procedura

Atti di ordinaria amministrazione: atti di comune gestione dell'azienda strettamente aderenti alle finalità dell'oggetto sociale e alle dimensioni del patrimonio

Atti di straordinaria amministrazione: quelli suscettibili di ridurre il patrimonio dell'azienda o di gravarlo di pesi e vincoli cui non corrispondono acquisizioni di utilità reali prevalenti su questi ultimi (esempi di casi per i quali è stata necessaria l'autorizzazione: estensione di linee di credito per l'anticipo fatture, pagamento di debiti chirografari anteriori non per un futuro concordato in continuità, assunzione a tempo determinato di personale dipendente, transazione di una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, comodato di immobili aziendali, affitto di ramo d'azienda)

# Il Commissario Giudiziale: norme e funzioni

## Art. 163

### Ammissione alla procedura

#### Comma II

n.3) Il tribunale nomina il **commissario giudiziale** osservate le disposizioni degli articoli 28 (requisiti per la nomina a curatore) e 29 (accettazione del curatore)

n.4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal giudice. Su proposta del **commissario giudiziale**, il giudice delegato può *disporre* che le somme riscosse vengano investite secondo quanto previsto dall'articolo 34, primo comma

#### Comma III

Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il **commissario giudiziale** provvede a norma dell' articolo 173, primo comma

Art. 34, 1°c.: .... Su proposta del curatore il comitato dei creditori può autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purché sia garantita l'integrità del capitale

# Il Commissario Giudiziale: norme e funzioni

## Art. 165

### Commissario giudiziale

#### Comma I

Il **commissario giudiziale** è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale

#### Comma II

Si applicano al **commissario giudiziale** gli articoli 36 (reclamo contro gli atti del curatore), 37 (Revoca del curatore), 38 (responsabilità del curatore) e 39 (compenso del curatore)

Art. 38 - ...il curatore deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione...

# Il Commissario Giudiziale: norme e funzioni

## Art. 166

### Publicità del decreto

#### Comma II

Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell'articolo 88, secondo comma

Art. 88 - ... il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri ...

# Il Commissario Giudiziale: norme e funzioni

## Art. 167

### Amministrazione dei beni durante la procedura

#### Comma I

Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del **commissario giudiziale**

#### Comma II

I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato

#### Comma III

Con il decreto previsto dall'articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al secondo comma

# Il Commissario Giudiziale: norme e funzioni

## Adempimenti contabili e tributari del Commissario giudiziale e dell'impresa

Il commissario giudiziale deve tenere un registro preventivamente vidimato dal giudice delegato e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione

Nel corso della procedura l'imprenditore (o la società) deve tenere la contabilità secondo le regole ordinarie (con il suggerimento di tenere una contabilità "separata" per distinguere i conti e le operazioni riferite al periodo della procedura dal precedente), comprese quelle che disciplinano il bilancio d'esercizio annuale.

Gli adempimenti tributari sono a esclusivo carico dell'imprenditore (o società) e devono essere assolti secondo le regole ordinarie (che prevedono alcune particolarità ad es. plusvalenze e sopravvenienze ires)



# Il Commissario Giudiziale: norme e funzioni

## Art. 168

### Effetti della presentazione del ricorso

#### Comma I

Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (1) e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore [...] (2) non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (3) sul patrimonio del debitore

# Il Commissario Giudiziale: norme e funzioni

## Art. 169

### Norme applicabili

Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli:

- art. 45 (Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento)
- art. 55 (Effetti del fallimento sui debiti pecuniari)
- art. 56 (Compensazione in sede di fallimento)
- art. 57 (Crediti infruttiferi)
- art. 58 (Obbligazioni e titoli di debito)
- art. 59 (Crediti non pecuniari)
- art. 60 (Rendita perpetua e rendita vitalizia)
- art. 61 (Creditore di più coobbligati solidali)
- art. 62 (Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto)
- art. 63 (Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia)

# Il Commissario Giudiziale: norme e funzioni

## Art. 170 Scritture contabili

### Comma I

Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati

### Comma II

I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del **commissario giudiziale**

# Il Commissario Giudiziale: norme e funzioni

## Art. 171

### Convocazione dei creditori

#### Comma I

Il **commissario giudiziale** deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161, apportando le necessarie rettifiche

#### Comma II

Il **commissario giudiziale** provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, un avviso contenente la data di convocazione dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso è contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 92, primo comma, n. 3). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non è comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal primo periodo e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario giudiziale.

#### Comma III

Quando la comunicazione prevista dal comma precedente è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il **commissario giudiziale**, può dare l'autorizzazione prevista dall'art. 126.

**Tribunale di** \_\_\_\_\_  
**Concordato Preventivo n.** \_\_\_/anno – (denominazione) \_\_\_\_\_  
**Codice fiscale/Partita Iva:** \_\_\_\_\_  
**Giudice Delegato:** \_\_\_\_\_

**Oggetto: Comunicazione di apertura della procedura di Concordato Preventivo e convocazione adunanza dei creditori (art. 171 L.F.)**

Il Tribunale di \_\_\_\_\_, con decreto del \_\_\_\_\_, depositato in data \_\_\_\_\_, ha ammesso la società “\_\_\_\_\_”, iscritta nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_, con pari codice fiscale, avente sede legale in \_\_\_\_\_, capitale sociale \_\_\_\_\_, alla procedura di concordato preventivo ed ha disposto la nomina del dott. \_\_\_\_\_ quale Giudice Delegato alla procedura e del sottoscritto \_\_\_\_\_ quale commissario giudiziale.

La società, prendendo come riferimento iniziale la situazione patrimoniale e finanziaria alla data del \_\_\_\_\_, opportunamente integrata e modificata, ha proposto:

- il ristoro integrale delle spese di giustizia, dei creditori in prededuzione, dei creditori pignorati, di alcuni tra i creditori privilegiati e ipotecari;
- la suddivisione in diverse classi dei creditori privilegiati e ipotecari incapienti e dei creditori chirografari ai quali viene offerto un pagamento parziale in misura determinata, e precisamente:
  - a. chirografari di Classe I e II (Fornitori, Professionisti e Artigiani incapienti e retrocessi in chirografo): proposto il pagamento nella percentuale del \_\_\_%;
  - b. chirografari di Classe III (Banche, Creditori ipotecari incapienti e retrocessi in chirografo): proposto il pagamento nella percentuale del \_\_\_%;
  - c. chirografari di Classe IV - V - VI – VII (Altri creditori chirografari, creditori per penali su contratti, enti per aggi e spese su debiti erariali, enti per tributi locali incapienti e retrocessi in chirografo): proposto il pagamento nella percentuale del \_\_\_%.

Le somme nette disponibili stimate per il soddisfacimento dei creditori sono indicate in domanda in complessivi euro \_\_\_\_\_, di cui euro \_\_\_\_\_ per proventi di natura mobiliare ed euro \_\_\_\_\_ per proventi di natura immobiliare.

Con riferimento ai tempi di adempimento del Concordato: \_\_\_\_\_

Con il citato decreto del \_\_\_\_\_ il Tribunale ha ordinato la convocazione dei creditori per il giorno \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_ nella sala delle udienze civili dell'Ufficio Fallimentare.

In tale sede i creditori sono chiamati ad esprimere il proprio voto favorevole o contrario alla proposta di concordato preventivo formulata dalla debitrice; ogni creditore potrà intervenire personalmente all'adunanza o farsi rappresentare da un mandatario speciale munito di procura che può essere scritta senza formalità compilando il modulo riportato in calce alla presente comunicazione.

Si ritiene opportuno rammentare che, ai sensi dell'art. 177 L.F., il concordato sarà approvato: con il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza semplice dei crediti ammessi al voto; se tale maggioranza si verifica nel maggior numero delle classi.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non avranno diritto al voto, salvo rinuncia in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori che rinunciano totalmente o parzialmente alla prelazione verranno equiparati ai chirografari per la parte del credito non coperta da garanzia; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

Ai sensi dell'art. 178, c. 4, L.F., i creditori che non avranno esercitato il voto in adunanza potranno far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax (n. \_\_\_\_\_) o per posta elettronica (indirizzo mail \_\_\_\_\_), nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, alla Cancelleria fallimentare del Tribunale di \_\_\_\_\_. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti a norma del presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale.

Al fine di effettuare una prima verifica dei dati si prega di comunicare quanto prima allo scrivente l'ammontare del credito da voi vantato alla data del \_\_\_\_\_ (data del deposito della domanda di ammissione alla procedura) specificando l'eventuale titolo di privilegio.

Vi comunico che l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura/del sottoscritto al quale rivolgermi in futuro è il seguente: \_\_\_\_\_.

Vi invito a comunicare all'indirizzo di cui sopra il Vostro indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, con avvertenza di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria.

Come previsto dall'art. 172 L.F., almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori, il sottoscritto commissario giudiziale depositerà presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto e sulle peculiarità del piano in base al quale la debitrice ha inteso formulare la propria proposta di concordato preventivo; nello stesso termine sarà comunicata a mezzo posta elettronica certificata.

Si rinvia agli artt. 160 e ss. L.F. per quanto qui non espressamente riportato.

Il sottoscritto resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge distinti saluti.

N.B.: il presente modulo di procura potrà essere utilizzato solamente se restituito insieme alle pagine che precedono della presente lettera raccomandata in sede di adunanza.

**PROCURA SPECIALE**

Il sottoscritto creditore \_\_\_\_\_ conferisce mandato speciale ai sensi dell'art. 174 comma 2 L.F. al sig. \_\_\_\_\_ affinché lo rappresenti all'adunanza dei creditori del Concordato Preventivo n. \_\_/\_\_\_ – Tribunale di \_\_\_\_\_  
(DENOMINAZIONE \_\_\_\_\_).

Data \_\_\_\_\_

Timbro e firma

## DICHIARAZIONE DI CREDITO

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
residente /con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, partita iva \_\_\_\_\_, telefono \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_ sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi di legge

### DICHIARA

di essere creditore della società \_\_\_\_\_, in Concordato Preventivo, per i seguenti importi:

	<b>Descrizione</b>	<b>Importi</b>	<b>Note</b>
1	Crediti per capitale <i>(per i lavoratori dipendenti deve essere indicato l'ammontare delle retribuzioni al lordo delle ritenute fiscali ed al netto delle ritenute previdenziali);</i>		
2	Credito per interessi e rivalutazione		
3	Credito per spese legali ed accessori		
4	Altro <i>(specificare)</i>		
	Totale credito (1+2+3+4)		

In relazione al suddetto credito, come sopra esposto, allega alla presente la documentazione di seguito elencata:

- Estratto contabile;
- Documentazione comprovante il credito in linea capitale (fatture , buste paga, ecc);
- Prospetto di calcolo degli interessi (con indicazione del tempo intercorso e del tasso applicato);
- Altre spese aggiuntive ed accessori oltre il capitale;
- \_\_\_\_\_.

Che il proprio credito, come sopra indicato,

risulta assistito dal seguente titolo di prelazione \_\_\_\_\_;

non risulta assistito da alcun titolo di prelazione e, pertanto risulta essere chirografario.

Contrassegnare con una x nella parentesi l'ipotesi che ricorre e, nel caso di prelazione, a titolo esemplificativo, indicare se: *lavoratore dipendente, libero professionista, agente, artigiano, ecc..*

\_\_\_\_\_  
(Luogo e data)

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma)



# Il Commissario Giudiziale: norme e funzioni

## Art. 172

### Operazioni e relazione del Commissario

#### Comma I

Il **commissario giudiziale** redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. Nello stesso termine la comunica a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 171, secondo comma

#### Comma II

Su richiesta del **commissario** il giudice può nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni

## **Struttura della relazione ex art. 172 L.F.**

1. Cenni storici sulla società e sulla sua attività
2. Le cause delle difficoltà finanziarie e dello stato di crisi
3. Le prospettive aziendali
4. La precedente proposta di concordato preventivo
5. La domanda di concordato preventivo definitiva
6. La situazione patrimoniale
  - 6.1 Verifica delle scritture contabili
  - 6.2 Analisi della situazione patrimoniale della società e verifica della congruità dei valori esposti nel ricorso
    - 6.2.1 Attivo mobiliare
    - 6.2.2 Attivo immobiliare
    - 6.2.3 Passivo in prededuzione, ipotecario e privilegiato
    - 6.2.4 Passivo in chirografo
  - 6.3. Rettifiche del commissario, prospetto di raffronto e sintesi dei valori rettificati
7. Il Piano Finanziario rettificato
8. Verifica della fattibilità del piano
  - 8.1 Considerazioni sulle offerte irrevocabili
  - 8.2 Considerazioni sul trattamento dei creditori ipotecari non pagati integralmente
  - 8.3 Considerazioni sui tempi di realizzo del piano
  - 8.4 Ulteriori considerazioni
9. La convenienza del concordato
10. Conclusioni

# Il Commissario Giudiziale: norme e funzioni

## relazione ex art. 172

- Verifica delle cause di difficoltà e dello stato di crisi (attraverso ad es. l'analisi per indici, flussi...)
- Esame delle scritture contabili e del contenuto dei libri sociali
- Esame delle attestazioni
- Verifica correttezza formale del piano
- Verifica dell'attivo (esame del contenuto delle attestazioni, circolarizzazione crediti, richiesta nomina stimatori sia per l'attivo mobiliare che immobiliare... )
- Verifica del passivo e delle classi ( circolarizzazione debiti, esame del debito bancario, esame cause in corso, verifica posizione tributaria ed estratti di ruolo, verifica centrale rischi Banca d'Italia, verifica cause di prelazione, verifica contratti in essere....)
- Tenere conto degli affetti dell'art. 168 e delle disposizioni dell'art.169, delle imposte immobiliari che maturano in corso di procedura etc.
- Nell'ipotesi del concordato in continuità: verifica della modalità e significatività della riduzione del debito, verifica della capacità della gestione corrente di generare i flussi necessari al ripristino dell'equilibrio finanziario

## 10. Conclusioni

Queste conclusioni hanno la funzione di riassumere il giudizio del sottoscritto commissario giudiziale sulla fattibilità del piano concordatario e sulla convenienza della proposta di concordato preventivo avanzata dalla società \_\_\_\_\_ al fine di consentire ai creditori una scelta informata in sede di adunanza e voto.

Da quanto emerso dalle verifiche e riscontri effettuati ed esposti nella presente relazione la proposta, ad avviso del sottoscritto, appare:

- **fattibile** per come chiarito analiticamente nei paragrafi 7 e seguenti;
- **conveniente** per la massa dei creditori, rispetto a qualunque altra alternativa concretamente perseguibile per la liquidazione del patrimonio aziendale, con le precisazioni riportate nei paragrafi 8 e seguenti.

Quanto sopra premesso, considerata in particolare l'incertezza connessa ai possibili valori di realizzo dell'attivo in caso di assoggettamento della società alla procedura di fallimento per le ragioni illustrate nel paragrafo 8 e seguenti, **si ritiene di esprimere parere favorevole all'accoglimento della proposta concordataria presentata dalla società (denominazione)**\_\_\_\_\_.

# Il Commissario Giudiziale: norme e funzioni

## Art. 173

### Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura

#### Comma I

Il **commissario giudiziale**, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal **commissario giudiziale** a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 171, secondo comma

#### Comma II

All'esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all'articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell'articolo 18

#### Comma III

Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato

# Il Commissario Giudiziale: norme e funzioni

## Art. 174

### Adunanza dei creditori

#### Comma I

L'adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato

#### Comma II

Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sull'avviso di convocazione

#### Comma III

Il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza deve intervenire personalmente. Solo in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, può farsi rappresentare da un mandatario speciale

#### Comma IV

Possono intervenire anche i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso

# Il Commissario Giudiziale: norme e funzioni

## Art. 175

### Discussione della proposta di concordato

#### Comma I

Nell'adunanza dei creditori il **commissario giudiziale** illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore

#### Comma II

La proposta di concordato non può più essere modificata dopo l'inizio delle operazioni di voto

#### Comma III

Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibile o accettabile la proposta di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti

#### Comma IV

Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti

# Il Commissario Giudiziale: norme e funzioni

## Art. 176

### Ammissione provvisoria dei crediti contestati

#### Comma I

Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi

#### Comma II

I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze



# Il Commissario Giudiziale: norme e funzioni

## Art. 177

### Maggioranza per l'approvazione del concordato

#### Comma I

Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero delle classi

#### Comma II

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato

#### Comma III

I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito

#### Comma IV

Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato

# Il Commissario Giudiziale: norme e funzioni

## Art. 178

### Adesioni alla proposta di concordato

#### Comma I

Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti

#### Comma II

Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal **commissario** e dal cancelliere

#### Comma III

Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni, dandone comunicazione (2) agli assenti

#### Comma IV

I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assenti, anche presunti a norma del presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale

# Il Commissario Giudiziale: norme e funzioni

## Art. 179

### Mancata approvazione del concordato

#### Comma I

Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma

#### Comma II

Quando il **commissario giudiziario** rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il voto

# Il Commissario Giudiziale: norme e funzioni

## Art. 180

### Giudizio di omologazione

Comma I - Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del **commissario giudiziale**, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al **commissario giudiziale** e agli eventuali creditori dissenzienti

Comma II - Il debitore, il **commissario giudiziale**, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata. Nel medesimo termine il **commissario giudiziale** deve depositare il proprio motivato parere

Comma III - Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame

Comma IV ....omissis

Comma V - Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al **commissario giudiziale**, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 17 ed è provvisoriamente esecutivo

Comma VI - ....omissis

Comma VII – Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto

# Il Commissario Giudiziale: norme e funzioni

## Art. 181

### Chiusura della procedura

#### Comma I

La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell' articolo 180. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell' articolo 161; il termine può essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni

# Il Commissario Giudiziale: norme e funzioni

## Art. 182

### Provvedimenti in caso di cessione di beni

#### Comma I

Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione

#### Commi II – III – IV – V

...omissis

#### Comma VI

Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicità semestrale dalla nomina. Quest'ultimo comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al **commissario giudiziale**, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma

Art.33, 5° c., 1°-2°-3° periodo: Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte

Art. 171, 2°c.: Il **commissario giudiziale** provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata.....

# Il Commissario Giudiziale: norme e funzioni

## Art. 182-ter Transazione fiscale

Comma I - ....omissis

Comma II

Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale (3), copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale. Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al **Commissario giudiziale** per gli adempimenti previsti dall'articolo 171, primo comma, e dall'articolo 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'agenzia delle dogane, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento

Comma III – IV – V – VI - VII - ....omissis

# Il Commissario Giudiziale: norme e funzioni

## Art. 185

### Esecuzione del concordato

#### Comma I

Dopo l'omologazione del concordato, il **commissario giudiziale** ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori

#### Comma II

Si applica il secondo comma dell'art. 136



# Il Commissario Giudiziale: norme e funzioni

## Art. 186

### Risoluzione e annullamento del concordato

Comma I - Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento

Comma II - Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza

Comma III - Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato

Comma IV - Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore

Comma V - Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il **commissario giudiziale**

Art. 137 - Risoluzione del concordato (fallimentare)

Art. 138 - Annullamento del concordato (fallimentare): il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del **curatore** o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità

# Il Commissario Giudiziale: norme e funzioni

## Art. 186-bis

### Concordato con continuità aziendale

Comma I – II - III

...omissis

Comma IV

Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del **commissario giudiziale**, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale

Comma V – VI – VII

...omissis

# Il Commissario Giudiziale: norme e funzioni

## Art. 236

### Concordato Preventivo e amministrazione controllata

#### Comma I

È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti

#### Comma II

Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si applicano:

- 1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;
- 2) la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore;
- 3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 **al commissario del concordato preventivo** o dell'amministrazione controllata;

Art. 228 – interesse privato del curatore negli atti del fallimento

Art. 229 –accettazione di retribuzione non dovuta